

2023-2-Q.0

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Ing. Giorgio Saccoccia, pec; asi@asi.postacert.it

E

per il Ministero della Cultura (di seguito denominato "MiC")

la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale (di seguito denominata "DG-SPC"), con sede in Roma, Via di San Michele, 22, CF e Partita IVA 96455440584 nella persona del Direttore generale, Dott.ssa Marica Mercalli, pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it che potrà essere rappresentata per quanto concordato nel presente atto dall'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016** (di seguito, denominata "USS-sisma 2016"), con sede in Rieti, Via del Mattonato, 3, C.F. 90076110577 nella persona del Soprintendente speciale, ing. Paolo Iannelli, pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

(di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" o congiuntamente come "le Parti").

PREMESSE

- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i., recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*" ed in particolare l'articolo 118, comma 1, che prevede che "*il Ministero, le regioni e gli altri*

enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”;

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (c.d. nuovo codice degli appalti e delle concessioni);
- VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;
- VISTO l’art. 14, co. 4 del D.L. 109/2018 conv. in L. 130/2018 rubricato “*Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili*” il quale prevede che “*Nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili*”;
- VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2020) con cui è stata istituita la Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, ed in particolare l’art. 17 del predetto DPCM n.169/2019 in forza del quale: “*La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l’ideazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. (...) A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero*”;
- VISTE le note prot. 899 del 19 novembre 2020 e prot. 866 del 18 novembre 2020 con le quali la Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale ha trasmesso al

Segretariato Generale il “*Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili*”, di cui al comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130, indicando l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 quale soggetto attuatore del progetto;

- VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “*Articolazione degli uffici di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” in forza del quale, l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, già dotato di autonomia speciale fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del DPCM n. 169/2019 art. 33 comma 2, costituisce altresì articolazione della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale;
- CONSIDERATO che il piano straordinario di monitoraggio prevede collaborazioni con enti di ricerca e altre istituzioni al fine di sviluppare le necessarie sinergie su metodologie inerenti alla valutazione dei rischi dei beni culturali a larga scala, il monitoraggio, la valutazione di sicurezza, il miglioramento e la manutenzione di edifici e centri storici;
- CONSIDERATO che il MiC ha l’esigenza di avviare collaborazioni, anche mediante accordi, con Enti di ricerca al fine di rafforzare la capacità del Paese nella gestione, nell’uso e nel riuso dei dati ambientali, con particolare riferimento alla creazione di soluzioni di supporto alla ricerca e all’attività scientifica per la tutela, la gestione e la conservazione del patrimonio geologico e culturale italiano, dei fenomeni naturali e antropici e che la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali, costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione e il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 s.m.i.), attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- CONSIDERATO che l’ASI, ai sensi del D. Lgs. n. 128 del 4 giugno 2003 e s.m.i., è l’ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguitando obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;
- CONSIDERATA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ed in particolare l'art. 30 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale), comma 1, che introduce il comma 1 bis, all'art. 16 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 secondo cui "Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato [...]"

- CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 4 giugno 2003 n. 128 per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni;
- CONSIDERATO che l'ASI ha predisposto il programma *Innovation for Downstream Preparation (I4DP)*, che si rivolge a diverse categorie di utenza, per la realizzazione congiunta con ASI di progetti di interesse comune.
- CONSIDERATO che il canale ASI I4DP promuove lo sviluppo dimostrativo (per casi d'uso) di applicativi, servizi a valore aggiunto basati sui dati di Osservazione della Terra e sull'utilizzo dei sistemi satellitari di Telecomunicazione e Navigazione (anche combinati tra loro in modo sinergico e, ove necessario, integrati con servizi non-spaziali al fine di promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle capacità nazionali di OT ed integrate);
- CONSIDERATO che lo scopo dell'iniziativa I4DP è quello di contribuire ad un'accelerazione nella crescita economica e nello sviluppo scientifico e tecnologico quale fase preparatoria ai fini dell'arricchimento dell'offerta di servizi operativi nazionali e di un loro inserimento anche all'interno di piattaforme quali ambienti ospite dello sviluppo e della dimostrazione;
- CONSIDERATO che attraverso l'iniziativa I4DP, l'ASI ha come obiettivo lo sviluppo di applicazioni innovative ed integrate che promuovano l'utilizzo di tecnologie spaziali, nell'ambito di tematiche applicative e del downstream di rilevanza nazionale (es. quelle definite dal *Copernicus User Forum Nazionale*) e/o di agende internazionali (es. UN Sustainable Development Goals), rispondenti a quanto previsto nei documenti istituzionali dell'ASI (es. Piano Triennale delle Attività – PTA) e di interesse comune per le Parti;
- CONSIDERATO che sui temi e gli obiettivi specifici definiti di concerto con l'Utenza, il canale I4DP incentiva lo sviluppo di nuove tecniche, mutuate anche da settori non spaziali (quali Intelligenza Artificiale, Data Analytics), per l'analisi e l'aggregazione dei dati sempre più complessi e accurati provenienti da sensori multi banda;
- CONSIDERATO che l'iniziativa I4DP segue una logica user-driven e si articola in tre diverse azioni, in base alle diverse categorie di Utenza cui è diretto: Scienza,

Pubblica Amministrazione e Market. Nello specifico l'attività si basa sulla emissione di Bandi tematici caratterizzata da regolarità periodica (3-4 mesi);

- CONSIDERATO che l'ASI rappresenta una realtà con la quale è possibile instaurare un accordo collaborativo per l'attuazione di alcune delle fasi previste nel *"Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili"* che si allega al presente atto;
- CONSIDERATO che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di conservazione, protezione e monitoraggio del patrimonio naturale e culturale;
- CONSIDERATO che l'ASI si è resa disponibile a concordare con il MiC le modalità di esecuzione di alcune delle fasi previste nel *"Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili"*;
- VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 esenta le amministrazioni aggiudicatrici dall'obbligo di osservare le disposizioni del *"Codice dei contratti pubblici"* quando siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: *"a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;
- CONSIDERATO l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, in particolare per l'attuazione delle fasi di lavoro del *Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili*;
- PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti giuridici affinché possa darsi luogo ad un accordo di cooperazione tra le Parti;

- PRESO ATTO che le Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo né scambio di fondi tra le Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e ogni documento allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione negli ambiti di comune interesse delle Parti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente con le modalità previste al successivo art. 3.
2. Il MiC e l'ASI collaborano per concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione delle fasi di lavoro del *Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili*, di cui all'allegato n. 2 del presente Accordo.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso:
 - Il MiC e l'ASI nell'ambito delle fasi di lavoro del *Piano di monitoraggio* si impegnano a sviluppare attività di Downstream di comune interesse riguardanti le finalità del Piano;
 - Il MiC e l'ASI si impegnano a favorire lo scambio di conoscenze reciproche relativamente a tutte le attività ricomprese nel piano.

- Il MiC e l'ASI si impegnano nella Gestione del progetto e nel supporto tecnico operativo nelle diverse fasi.
- L'ASI si impegna a fornire, a titolo gratuito, al MiC e/o agli enti firmatari di specifiche convenzioni/accordi adottati nell'ambito del citato *Piano di monitoraggio*, i dati acquisiti dalla Costellazione satellitare di Osservazione della Terra COSMO-SkyMed relativamente sia ai siti già inseriti nell'ambito del *Piano di monitoraggio* e riportati nell'elenco allegato al presente Accordo, sia agli eventuali ulteriori siti che saranno successivamente comunicati dal MiC.
- Il MiC e l'ASI si impegnano a individuare un'area pilota con beni di tipo lineari (es. vie sacre e/o di pellegrinaggio, acquedotti, cinte murarie) su cui testare una analisi satellitare in banda L (es. Saocom per cui ASI si impegna a fornire a titolo gratuito le immagini utili alla suddetta sperimentazione che potrà essere condotta anche congiuntamente);
- L'ASI si impegna inoltre a collaborare fattivamente allo sviluppo delle singole fasi di lavoro volte all'attuazione del *Piano di monitoraggio* indicate all'art. 4 del Piano medesimo, con particolare riferimento alle attività indicate:

al punto n. 4) *"Integrazione di tecnologie di monitoraggio diverse e calibrazione delle tecniche di monitoraggio satellitare"*;

al punto n. 6) *"Realizzazione cruscotto informatico sviluppo di strumenti a supporto delle decisioni per gestione dei dati e l'interoperabilità tra i sistemi"*

e al punto n. 10) *"Programmazione di un piano di monitoraggio integrato da satellite con quello strumentale in situ che tenga conto anche delle capacità nazionali di osservazione della Terra e integrazione con le reti di monitoraggio esistenti"*.

4. Ogni Parte designerà il proprio Referente per l'attuazione dell'Accordo.
5. Le attività previste dal presente Accordo potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti.

Art. 4 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce, in relazione alle attività di cui al presente Accordo:
 - a. la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale;
 - b. la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie

- professionali del proprio personale che presta servizio o è chiamato a frequentare i centri dell'altra Parte;
- c. una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
 5. Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti *Codice di Comportamento* e *Piano di prevenzione della corruzione* (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo.

Art. 5 - Oneri

1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
2. Nell'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle Parti rispetto agli oneri già gravanti sulle medesime per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 6 – Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

Art. 7 – Risultati

1. I risultati delle sperimentazioni e delle analisi derivanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà di tutte le parti contraenti. Ciascuna Parte resta, in ogni caso, titolare dei diritti di proprietà intellettuale già acquisiti in relazione a quanto realizzato in maniera autonoma e in data antecedente alla stipulazione del presente protocollo attuativo.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall'art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. n.30/2005. Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico

accordo fra le parti, nel rispetto della normativa vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
4. Le Parti valuteranno congiuntamente tempi e modalità di eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto i risultati delle attività svolte congiuntamente, sulla base del presente accordo.
5. I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.
6. Ogni eventuale pubblicazione è soggetta all'autorizzazione di entrambe le Parti.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 8 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 6 e art. 7, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
4. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare

esecuzione al presente accordo di cooperazione ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell’Accordo.

2. Le Parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per quanto di propria competenza, a fornire le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE agli interessati relativamente ai dati trattati ai fini della conclusione del presente accordo di cooperazione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all’esecuzione del presente Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire nell’esecuzione dell’Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, riferimento all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall’Accordo.

Art. 10 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di 2 anni dalla data dell’ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso.

Art. 11 – Controversie

1. Il MiC e l’ASI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in

cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

Art. 12 -Elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo di cooperazione, le parti eleggono i propri domicili, di seguito riportati:
 - Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM);
 - Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, Via del Mattonato, 3 – 02100 Rieti;
 - Agenzia Spaziale Italiana, via del Politecnico s.n.c. – 00133 Roma (RM)

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo è posta a carico di entrambe le parti in egual misura.
4. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agenzia Spaziale Italiana
Il Presidente

Per il Ministero della Cultura
Direzione Generale Sicurezza del
Patrimonio Culturale
Il Direttore Generale

ALLEGATO 1: PRIMO ELENCO DI SITI OGGETTO DI MONITORAGGIO

- a. Il territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- b. Il territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
- c. Il centro storico di Ferrara;
- d. Il centro storico di Pisa;
- e. Il centro storico di Padova;
- f. Il centro storico di Rieti;
- g. Il centro storico di Verona;
- h. Il centro abitato del Comune di Pienza;
- i. Il centro abitato del Comune di Volterra;
- j. Il borgo di Civita di Bagnoregio;
- k. La cinta murarie delle Mure Aureliane compresi gli immobili di interesse culturale prospicenti;
- l. La via Francigena del sud, all'interno del territorio comunale di Roma compreso gli immobili di interesse culturali prospicenti;
- m. L'area di competenza del parco archeologico dei Campi Flegrei;
- n. L'area di competenza del parco archeologico dei Paestum e Velia;
- o. L'area di competenza del parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina;
- p. L'area di competenza del parco archeologico di Baratti e Populonia;
- q. L'area di competenza del Parco Sommerso di Baia;
- r. L'area archeologica dell'Antico Porto di Classe a Ravenna.

ALLEGATO 2

Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili", di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130